



V & V

VILLA & VILLA e ASSOCIATI

Fondato nel 1950 dal Prof. Dott. Germano Villa

CIRCOLARE n.13 | LUGLIO 2018

SOCIETARIA | TAX

## SPLIT PAYMENT

### Abolito per i professionisti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì del DL 12 luglio 2018 n. 87, sono in vigore dal giorno 14 luglio le disposizioni che escludono dallo split payment le prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d'acconto.

Fuoriescono dalla disciplina, quindi, i **professionisti** in qualità di soggetti residenti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto a norma dell'art. 25 comma 1 del DPR 600/1973, per i redditi di lavoro autonomo da essi percepiti.

**Le nuove esclusioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018** in quanto primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto le prestazioni per le quali è emessa fattura sino alla data di sabato 14 luglio 2018 da parte di professionisti e altri lavoratori autonomi, sono soggette alle regole dello split payment anche se il corrispettivo non è ancora stato pagato.

A mutare è il soggetto tenuto a versare l'imposta: l'obbligo di versamento non ricade più sulla PA bensì torna in capo al prestatore che provvedere secondo le modalità ordinarie (liquidazioni periodiche).

A livello di fatturazione il prestatore dovrà avere cura di non riportare sulla fattura le indicazioni



Milano



+39 02.76.08.211



studiovilla@stvtax.it



studio-villa-&-villa-e-associati



e i riferimenti normativi dello split payment (art. 17 ter del DPR 633/72), continuando però a esporre l'imposta sul documento.

## I cambiamenti

Le novità come si diceva sono scattate dal 14 luglio, Per capire il regime occorre guardare alla data di emissione della fattura che guida la nascita dell'obbligo. Vediamo in dettaglio che cosa è cambiato da sabato in termini pratici:

- il professionista emette la fattura e sulla stessa non deve più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”;
- il cliente che riceve la fattura, al momento del pagamento, deve trattenere la ritenuta mentre deve versare al professionista l'Iva relativa e, se ammesso, può portarla in detrazione;
- il professionista a fronte dell'emissione della fattura per la quale gli nasce un debito Iva, deve liquidare l'imposta e versarla all'erario.

## Quando pagare l'Iva

A seconda della tipologia di clienti il professionista dovrà versare l'imposta al momento dell'emissione del documento ovvero al momento del pagamento da parte del committente.

In caso di pubbliche amministrazioni, essendo comprese nell'articolo 6 comma 5 del Dpr 633/72, il versamento dell'imposta può aspettare che il committente paghi la fattura. Ma attenzione: sulla fattura deve comparire la dizione “fattura ad Iva differita”.





Nel caso di società, invece, l'Iva deve essere versata in riferimento al momento di emissione della fattura entro il 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura stessa ovvero entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.

Questa differenza che è stata creata dal nuovo perimetro soggettivo dello split payment è un effetto sicuramente negativo che va gestito, se il committente lo consente, con l'emissione di un avviso di parcella che al momento del pagamento verrà sostituita dalla fattura definitiva.

